



Prot. n. 1928

L'Aquila, 11/09/2015

Al Comune di Cappadocia (AQ)
sindaco@pec.comune.cappadocia.aq.it
tecnico@pec.comune.cappadocia.aq.it

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

I Consiglio Nazionale Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

Agli Ordine degli Ingegneri d'Italia

Agli Ordine degli Architetti della Regione Abruzzo

ANCE Regione Abruzzo
anceab@tin.it

APIEDIL Regione Abruzzo
info@apiedil.it

OGGETTO: BANDO DI GARA DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SULLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA DEFINITA SEGGIOVIA BIPOSTO AP "CAMPOROTONDO – MONTE CESA" (1403-1600) E APPRESTAMENTO PISTE COLLEGATE CON REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI ED EDIFICI PERTINENZIALI DELL'IMPIANTO - EX ART. 53, comma 2 lett. b) d.lgs. 163/2006 s.m. ed ii.

CIG 63142403AF E CUP I26D15000020002

Segnalazione criticità di cui alla nota dell'Ordine del 29/07/2015 Prot. N. P-2015-0001726 ed alla nota del Tecnico del Comune di Cappadocia prot. N. 2436/r del 21/08/2015

Risposta.





Con riferimento alla nota in oggetto del Tecnico comunale di Cappadocia, lo scrivente Ordine Professionale, in sintesi, legge che:

1. il Comune non intende interloquire direttamente con gli altri soggetti cui la segnalazione di criticità è stata indirizzata;
2. il Comune reputa che la richiesta dell'Ordine è assolutamente carente di interesse e che nessuna richiesta di accesso agli atti può essere avanzata in ordine agli studi e ai calcoli che hanno preceduto l'emissione del bando di gara;
3. il Tecnico comunale precisa che l'importo dell'appalto ossia il prezzo deve considerarsi comprensivo della progettazione esecutiva e di ogni altro onere;
4. il calcolo dei costi della progettazione è quota parte dell'importo a base di gara, che ciascun operatore intenderà destinare alla remunerazione del costo della progettazione. Quindi saranno solo dei liberi accordi tra progettista ed impresa costruttrice ad identificare l'esatto corrispettivo da corrispondere al progettista incaricato dall'impresa o ad essa associato;
5. il richiamo al D.M. n. 143 (parametri) è solo sufficiente a dare criteri per determinare il compenso della progettazione, ma il compenso va comunque individuato nella negoziazione tra impresa e progettista dell'esecutivo e in ciò l'amministrazione non interviene;
6. solo l'indicazione di un costo di progettazione pari a zero determinerebbe l'esclusione alla gara dell'offerente;
7. anche un prezzo molto basso riservato alla progettazione esecutiva sarebbe da considerare giustificabile ed appropriato in quanto esso non va individuato tra le somme a disposizione dell'amministrazione ma tra quelle che costituiscono il base d'asta;
8. le attività che sono richieste al progettista dell'esecutivo, nel caso di specie sono secondo quanto richiesto dal D.M. infrastrutture e trasporti 16/11/2012 n.337, nel caso di specie la progettazione esecutiva risulta un'attività semplice per cui pure l'indicazione di una base d'asta di tenue entità sarebbe giustificata;

Conseguentemente alla luce di quanto sopra sintetizzato il Comune di Cappadocia, e per esso il Tecnico Comunale, ritiene di aver confutato le censure dell'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila e che quindi le doglianze di quest'ultimo appaiono per un verso inammissibili, per difetto di interesse, e per l'altro vieppiù infondate nel merito.

Premesso che, tra gli altri, è compito di questo Ordine Professionale tutelare la professione e il suo decoro in funzione del pubblico interesse che il fatto riveste, dopo la lettura di quanto sopra la risposta del tecnico comunale non può che essere stigmatizzata in quanto fraintende lo spirito della censura riportata nella nota dell'Ordine, la quale si riferisce al semplice rispetto della norma che oggi impone alle stazioni appaltanti in caso di progetto integrato di stabilire, secondo i parametri del DM 143/2013, l'importo da porre a base di gara per la progettazione, in questo caso esecutiva, distintamente dai lavori da appaltare ed eseguire.

Ciò non risulta dal bando al punto II.2. .





L'unico elemento da cui può desumersi il costo della progettazione esecutiva è quello individuabile all' art. 1 del disciplinare di gara, nelle somme a disposizione del progetto definitivo approvato, pari a euro 5.000,00, dove guarda caso l'importo totale dei lavori è di € 2.505.522,00 quasi identico all'importo complessivo dell'appalto di cui al punto II.2. del bando di gara da cui differisce di soli 302,00.

E' facile capire che in fase negoziale tra impresa e progettista, quest'ultima non può che prendere a riferimento tale dato e quindi nella fase negoziale con il progettista fare riferimento a questo per il pagamento della prestazione, non essendo essa tenuta a conoscere il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143 (parametri), atteso che questo è specifico per le sole pubbliche amministrazioni e in fase di gara la legge pone in capo ad esse appaltatrici la determinazione di tale importo da mettere nella base d'asta, distinto dall'importo delle opere da realizzare.

E' poi avvilente sentire che la progettazione esecutiva per tale opera risulti minimale e considerata attività semplice con la conseguenza di giustificare la tenue indicazione di una base d'asta per spese di progettazione esecutiva, che comunque si ribadisce, nel bando non appare distinta dalla base d'asta delle opere da realizzare. Infatti il progettista vincitore dell'appalto assumerà le responsabilità proprie dell'esecutività dell'intero progetto che alla fine ricadranno su di lui e non certo sul progettista del definitivo, poiché l'opera che si andrà a realizzare sarà quella approvata col progetto esecutivo.

Fa specie che da parte del comune di Cappadocia l'attività tecnica della nostra categoria professionale venga così scarsamente considerata e squalificata prevedendo un importo di 5.000,00 per la progettazione esecutiva a fronte di un importo totale dei lavori di € 2.505.220,00, considerando, anche, il fatto che parcelle ben più elevate verrebbero liquidate ad altre categorie di professionisti in caso di un semplice ricorso amministrativo successivo all'aggiudicazione dell'appalto.

Pertanto questo Ordine professionale non può che confermare la propria censura all'attività svolta nella predisposizione del bando in oggetto in merito alla progettazione esecutiva, invitando l'Anac a svolgere le proprie funzioni di vigilanza e controllo e il comune di Cappadocia ad adeguarsi all'art.5, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143 affinché specifici nello stesso bando l'effettivo valore della prestazione di progettazione esecutiva da appaltare e sulla quale operare il ribasso, predisponendo a monte il calcolo analitico dell'importo della prestazione professionale "progettazione esecutiva" che evidentemente, dalla risposta del tecnico, o non esiste o non risponde alla norma vigente.

Si considerano qui riportati gli allegati n. 1 (bando di gara) e n. 2 (disciplinare) già trasmessi con la nota dell'Ordine del 29/07/2015 Prot. N. P-2015-0001726.

Distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Elio Masciovecchio

Allegato 3 – Risposta del Tecnico del Comune di Cappadocia prot. N. 2436/r del 21/08/2015

